



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IL COMANDANTE GENERALE

Visto il Decreto del Ministro delle finanze del 30 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il "Nuovo regolamento di servizio interno della Guardia di finanza", registrato al Ministero del tesoro – Ragioneria Centrale presso Ministero delle finanze – Divisione IV – addì 18 dicembre 1991, al n.3459;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Ravvisata l'opportunità di garantire:

- ai militari, un congruo periodo temporale per recuperare le ore di straordinario non retribuite mediante il ricorso all'istituto del riposo compensativo;
- ai comandanti di reparto, la possibilità di pianificare al meglio servizi ed assenze legittime del personale dipendente.

DECRETA

ARTICOLO 1

All'articolo 44 del "Nuovo regolamento di servizio interno della Guardia di finanza", approvato con Decreto Ministeriale del 30 novembre 1991, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole "entro il trimestre successivo al mese nel quale le predette ore aggiuntive sono state prestate" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale le ore aggiuntive sono state prestate";
- b) al comma 3, le parole "per un massimo complessivo di 72 ore" sono soppresse.

Roma, li 10 OTT. 2007

(Gen. C.A. Costantino D'Arrigo)